



Il Presidente

**ATTO N. 1101**

---

***D*ISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale*  
*(deliberazione n. 1990 del 26.11.2007)*

***“Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio  
– Ulteriore modificazione della legge regionale 17/5/1994, n. 14 (Norme  
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo  
venatorio)”***

---

*Depositato al Servizio Affari Generali il 30.11.2007*

*Trasmesso alla III e I Commissione Consiliare Permanente il 30.11.2007*



# REGIONE UMBRIA

OGGETTO: D.D.L.: TASSA DI CONCESSIONE REG.LE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO. ULTERIORE MODIFICAZIONE L.R. N. 14/94 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER PRELIEVO VENATORIO).

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

26/11/2007 n. 1990

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore		X
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : BOTTINI LAMBERTO

Direttore: RANIERI ERNESTA MARIA

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Agricoltura e Foreste Aree Protette, Valorizzazione dei Sistemi Naturalistici e Paesaggistici, Beni e Attività Culturali, Sport e Spettacolo avente per oggetto: "Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio. Ulteriori modificazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)";

**Tenuto conto** del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

**Preso atto** degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6 che si allega;

**Preso atto** delle indicazioni emerse in sede consultiva;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

**Vista** la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio. Ulteriori modificazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Lamberto Bottini di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 66, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, in quanto il disegno di legge prevede che l'applicazione della tassa decorra a far data dal 1° gennaio 2008 e pertanto la legge deve essere approvata entro l'anno precedente.

IL DIRETTORE : 

IL PRESIDENTE: 

IL RELATORE: 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: 



Disegno di legge: "Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio. Ulteriori modificazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)".

## RELAZIONE

Il decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito con legge 31 marzo 2005 n. 43, prevede l'aumento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia da € 134,28 ad € 168,00 (art. 1 comma 300).


La legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" all'art. 23 riporta:

"1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della *legge 16 maggio 1970, n. 281*, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641*, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero."

Attualmente la tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al numero d'ordine 17 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, prevede il pagamento di una quota di € 66,62; la prescrizione dell'importo minimale di cui all'art. 23 commi 1 e 2 della legge 157/92 sopra citata, che fissa la cifra della tassa di concessione regionale in un intervallo compreso tra il 50 ed il 100 per cento della tassa governativa, comporta, a seguito dell'aumento della tassa di concessione governativa, la fissazione della tassa regionale entro un intervallo compreso tra 84 e 168 euro. Si rende quindi necessario un adeguamento della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, aumentando l'importo previsto ad 84 euro.

L'aumento del gettito che verrà conseguito dall'adeguamento della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio previsto dal presente disegno di legge, sarà utilizzato, nell'ambito della pianificazione e della gestione faunistico ambientale, finanziando prioritariamente interventi diretti sul territorio e volti al miglioramento degli habitat e ad un'armonica e diffusa incentivazione allo sviluppo della fauna selvatica. A tal fine deve essere riconsiderata la ripartizione prevista dall'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, prevedendo l'utilizzo del 97 per cento delle entrate. Attualmente il principale capitolo di uscita riguarda la delega alle Province delle funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna e la somma adesso prevista è il 70 per cento delle entrate derivanti dalle attuali tasse di concessione regionale; nel disegno di legge tale percentuale viene portata al 65 per cento fissando però il limite massimo della quota utilizzabile dalle Province per le funzioni amministrative al 55 per cento dei fondi trasferiti. La restante quota del 45 per cento dovrà essere utilizzata per programmare ed attuare i piani di gestione faunistico ambientale sul territorio. I rimanenti fondi saranno utilizzati: direttamente dalla Regione (5% interventi diretti, 7% attività dell'Osservatorio faunistico regionale), per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività




## REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

venatoria (23%) secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1996, n.23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto la nuova ripartizione percentuale proposta dei fondi stanziati in bilancio in materia di gestione faunistico ambientale secondo quanto previsto dalla legge 157/92 e dalla legge regionale 14/94, è la seguente:

- il 5 per cento per gli interventi diretti della Regione;
- il 7 per cento per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
- il 23 per cento per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria verificati sul territorio libero all'uso venatorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1996, n.23 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il 65 per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico ambientale e venatoria e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica negli ambiti; le Province possono utilizzare, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato, fino ad un massimo del 55 per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi diretti di gestione faunistico ambientale.

*fassa eser venatorio.doc*  
*/SP*



## REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio. Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)".

### Art. 1.

*(Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio)*

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) la tariffa sulle tasse di concessione regionale di cui al numero d'ordine 17 dell'appendice allegata alla legge regionale 18 gennaio 1996, n.1 (Aumento delle tasse di concessione regionale con effetto dall'anno 1996) relativa all'abilitazione all'esercizio venatorio, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la voce numero d'ordine 17 di cui all'appendice allegata alla legge regionale 18 gennaio 1996, n.1 (Aumento delle tasse di concessione regionale con effetto dall'anno 1996) è sostituita dalla seguente:


Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
17	Abilitazione all'esercizio venatorio:		
	a) con fucile ad un colpo, con falchi, con arco	€ 84,00	€ 84,00
	b) con fucile a due colpi	€ 84,00	€ 84,00
	c) con fucile a più di due colpi	€ 84,00	€ 84,00

### Art. 2.

*(Modificazione dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14)*

1. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 è sostituito dal seguente:

" 1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al 97 per cento delle entrate derivanti dalla tassa di



concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio e dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 15 e 16 della tariffa tasse sulle concessioni regionali di cui all'appendice allegata alla legge regionale 18 gennaio 1996, n.1 (Aumento delle tasse di concessione regionale con effetto dall'anno 1996). L'utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all'attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate:


a. il cinque per cento per interventi diretti della Regione;

b. il sette per cento per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;

c. il ventitre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1996, n.23 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunistico ambientale gestiti dagli ATC;

d. il sessantacinque per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico ambientale e venatoria operata dalle Province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le Province possono utilizzare, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del 55 per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi diretti di gestione faunistico ambientale."

2. Al comma 1-bis dell'articolo 40 della l.r. 14/1994 le parole "a), b) e c)" sono sostituite dalle parole "a), b), c) e d)".






## Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Direttore regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo Prot. N

Dott.ssa Maria Ernesta Ranieri

Sede

<b>Regione Umbria - Giunta Regionale</b>
Prot. Uscita de 26/11/2007
nr. 0183136
Classifica 1.14


Oggetto: Disegno di legge: "Tassa di concessione regionale e ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)".

GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali  
della Presidenza e della  
Giunta regionale

Si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 23 novembre 2007, ha esaminato il disegno di legge in oggetto ed ha apportato al testo alcuni emendamenti concordati con il rappresentante della Sua Direzione, dott. Umberto Sergiacomi.

Il Comitato ha espresso parere favorevole al testo che si allega.

Cordiali saluti.

Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA  
CORSO PIETRO  
VANNUCCI, 96  
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 3471  
FAX 075.504.3467  
giurlegis@regione.umbria.it

Avv. *Maria Balsamo*

Disegno di legge: "Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio. Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)".

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
D.ssa Donatella Furia

**Art. 1**

*(Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio)*

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) la tariffa sulle tasse di concessione regionale di cui al numero d'ordine 17 dell'appendice allegata alla legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1 (Aumento delle tasse di concessione regionale con effetto dall'anno 1996) relativa all'abilitazione all'esercizio venatorio, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la voce numero d'ordine 17 di cui all'appendice allegata alla legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1 (Aumento delle tasse di concessione regionale con effetto dall'anno 1996) è sostituita dalla seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
17	Abilitazione all'esercizio venatorio:		
	a) con fucile ad un colpo, con falchi, con arco	€ 84,00	€ 84,00
	b) con fucile a due colpi	€ 84,00	€ 84,00
	c) con fucile a più di due colpi	€ 84,00	€ 84,00

**Art. 3**

*(Modificazione dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)*

1. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:

"1. Le somme derivanti dalla tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio e dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 15 e 16 della tariffa tasse sulle concessioni regionali di cui all'appendice allegata alla legge

regionale 18 gennaio 1996, n. 1 (Aumento delle tasse di concessione regionale con effetto dall'anno 1996), sono destinate nel bilancio regionale all'attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate:

a) il due per cento per interventi diretti della Regione;

b) il sette per cento per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;

c) il ventiquattro per cento per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvaticata e dall'attività venatoria secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) il quattro per cento per la costituzione di un fondo per il risarcimento degli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica;

e) il quarantasei per cento per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative da parte delle province;

f) il diciassette per cento per il funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia.”.

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Prussia Daniela Pavia

Perugia, li 29 NOV. 2007  
Per copia conforme  
all'originale.



IL DIRIGENTE